

Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 2 di 9

Approvatore:	Ruolo	Data	Firma
Vincenzo Spatafora	Amministratore Unico	28 luglio 2025	

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 3 di 9

Sommario

Definizioni.....	4
1. Scopo della Procedura	5
2. Implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni.....	5
3. Gestore interno delle segnalazioni	5
4. Tutele a favore del Segnalante e degli altri soggetti tutelati	6
5. La gestione dei dati personali.....	7
6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni	8
7. Formazione	8
8. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	9

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 4 di 9

Definizioni

Destinatari: tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti contrattuali con la Società.

Collaboratori: coloro che prestano la propria attività lavorativa sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratti a progetto, lavoratori somministrati).

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Consulenti: coloro che agiscono nell'interesse della Società sulla base di apposito mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione.

Decreto Whistleblowing: Decreto Whistleblowing recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Dipendenti: tutti i lavoratori subordinati della Società, inclusi i dirigenti.

Divulgazione pubblica: l'atto con cui si rendono di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste il Soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

General Data Protection Regulation o GDPR: Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.

Modello: Modello Organizzativo di Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Comitato Whistleblowing: Il Comitato/ente, nominato dall'Amministratore Unico della Società al quale sono assegnate le attività connesse alla gestione delle segnalazioni di eventuali violazioni commesse all'interno della Società. La Funzione di Comitato è assolta dall'Organismo di Vigilanza.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare al soggetto segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione interna di una violazione (o Segnalazione): la comunicazione in forma scritta o orale, con il quale il Soggetto Segnalante segnala al Comitato Whistleblowing un comportamento, che viola le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Riscontro: comunicazione al soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Violazione: la condotta illecita, realizzata attraverso qualsiasi atto, fatto od omissione, verificatasi nello svolgimento o comunque nel contesto dell'attività lavorativa della Società.

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 5 di 9

1. Scopo della Procedura

Lo scopo della procedura è quello di guidare il Management di RS Motorsport S.p.A. (di seguito la "Società") attraverso il processo di implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 24/2023.

La presente procedura deve essere letta e interpretata congiuntamente alla procedura whistleblower, nella quale viene fornita la più ampia informativa circa il sistema di gestione delle segnalazioni implementato dalla Società.

2. Implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni

La Società, in ottemperanza al D.lgs. 24/2023, ha adottato la presente procedura, unitamente alla citata procedura whistleblower.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 24/2023, la Società è tenuta ad adottare *"propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*.

La Società ha ottemperato all'obbligo sopra menzionato implementando una piattaforma informatica per l'invio e la gestione delle segnalazioni, raggiungibile dal sito web della Società.

Il sistema permette di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche in forma anonima.

Le informazioni sulle modalità di invio di una segnalazione sono riportate nel § 6. Modalità di Segnalazione (Canale Interno) della procedura whistleblower.

La Società ha, inoltre,

- pubblicato le due procedure adottate nel proprio sito web (<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/rs-motorsport/16960>) e affisso le stesse procedure nelle bacheche aziendali, garantendo adeguata informativa a tutti i soggetti identificati come Segnalanti dal § 2. Campo di applicazione soggettivo della procedura whistleblower.
- adottato misure idonee a garantire la protezione dei dati personali, come precisato nel § 5. La gestione dei dati personali della presente procedura.

3. Gestore interno delle segnalazioni

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione all'Organismo di Vigilanza, che assume il ruolo di Comitato Whistleblowing. La nomina avviene tramite delibera dell'organo amministrativo, che stanziava il budget annuale per le attività connesse alla gestione delle segnalazioni.

Il Comitato Whistleblowing possiede i requisiti di autonomia, ovvero di imparzialità e indipendenza ed hanno ricevuto idonea formazione in tema di gestione delle segnalazioni e privacy.

Il Comitato Whistleblowing può avvalersi, per la gestione delle segnalazioni, di professionisti specializzati (ad es., avvocati, periti, anche forensi).

La piattaforma utilizzata per effettuare le segnalazioni garantisce l'accesso solo al Comitato Whistleblowing, soggetto autorizzato ai sensi della presente procedura. Inoltre, le relative segnalazioni sono archiviate sulla piattaforma e non possono essere utilizzate da soggetti terzi, previa autorizzazione.

3.1. Gestione delle segnalazioni

Il Comitato Whistleblowing ha il compito, una volta ricevuta la segnalazione secondo quanto previsto dal § 6. Modalità di segnalazione (Canale interno) della procedura whistleblower, di dare riscontro al Segnalante (§ 6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni) e di dialogare con questi per chiarire e approfondire l'oggetto della segnalazione. Il dialogo con il Segnalante continua anche durante le successive fasi di analisi e accertamento.

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 6 di 9

Il Comitato Whistleblowing, dopo una valutazione iniziale che include l'accertamento della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini dell'ammissibilità della stessa (v. § 3. Campo di applicazione oggettivo della Procedura Whistleblower), svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri Uffici e Funzioni interni alla Società (c.d. istruttoria), sempre mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalante, degli eventuali Facilitatori e del segnalato.

Il Comitato Whistleblowing, secondo i termini indicati a § 6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni, al termine dell'attività di accertamento, comunica il riscontro delle attività di accertamento al Segnalante. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Si precisa che Il Comitato Whistleblowing non ha il compito di accertare responsabilità individuali di qualsiasi natura, né eseguire controlli sull'attività della Società.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati al Segnalante ci sono:

- Archiviazione per mancanza di evidenze (segnalazione infondata);
- Avvio di un'inchiesta interna;
- Provvedimenti adottati;
- Rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

La segnalazione che venga erroneamente inviata ad un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing (ad esempio, un superiore gerarchico) potrebbe non essere trattata come una segnalazione di Whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente. Tuttavia, qualora il Segnalante dichiari espressamente o implicitamente (come, ad es., richiamando la normativa) di voler avvalersi delle tutele descritte in questa procedura e/o nella procedura whistleblower, la segnalazione deve essere considerata alla stregua di una segnalazione inviata tramite il canale interno e trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al Comitato Whistleblowing, notificando il Segnalante.

4. Tutele a favore del Segnalante e degli altri soggetti tutelati

Come anticipato, la normativa prevede che la Società, oltre a mettere a disposizione dei soggetti identificati come Segnalanti nel § 2. Campo di applicazione soggettivo della procedura whistleblower un canale interno per inoltrare le segnalazioni, appronti una serie di tutele a favore dei Segnalanti e delle altre persone fisiche e giuridiche – Facilitatori e società legate al Segnalante – indicate nel citato § 2. Campo di applicazione soggettivo.

È utile sottolineare che le menzionate tutele assumono un peso maggiore, nei confronti del Segnalante, in caso di segnalazione non anonima.

4.1. Riservatezza e Anonimato

Il Comitato Whistleblowing è tenuto a trattare le segnalazioni preservando la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del Segnalante, dell'eventuale Facilitatore, del segnalato e di ogni altra persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

Le segnalazioni e le informazioni in esse contenute possono essere utilizzate limitatamente a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della Segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti informatici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 7 di 9

Le segnalazioni anonime vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il Comitato Whistleblowing non ha conoscenza dell'identità del Segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

4.2. Tutela e protezione del Segnalante contro le ritorsioni

Viene garantita protezione al Segnalante contro ogni forma di ritorsione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione, minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili ritorsioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4.3. Limitazione di responsabilità del Segnalante

La normativa prevede anche una limitazione di responsabilità: il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa o disciplinare) nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata secondo la presente procedura.

5. La gestione dei dati personali

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da RS Motorsport S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 24/2023.

Le attività di accertamento e le comunicazioni tra il Segnalante e l'Ufficio Whistleblowing sono documentate e conservate nel rispetto dei principi di:

- liceità, correttezza e trasparenza
- minimizzazione e limitazione della conservazione
- integrità, riservatezza e responsabilizzazione

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 8 di 9

ai sensi degli artt. 5, 25, 32 e 24 del GDPR. La Società fornisce ai soggetti coinvolti apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, specificando le finalità e le modalità dei trattamenti connessi alla gestione delle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è garantita con riferimento:

- all'identità del Segnalante, del Facilitatore (se presente), delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione
- a tutti gli elementi da cui possa emergere, anche indirettamente, l'identità del segnalante

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, in conformità all'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

La Società ha provveduto a:

- nominare i soggetti autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003
- disciplinare i rapporti con eventuali soggetti esterni (consulenti, legali, fornitori IT) mediante specifica nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, sulla base di una valutazione d'impatto (DPIA) in conformità agli artt. 24 e 35 del GDPR
- assicurare che i dati personali trattati siano pertinenti, limitati e conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione

I dati personali e la documentazione connessa sono conservati per un periodo massimo di **5 anni** dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Anche le segnalazioni anonime, se gestite, sono soggette agli stessi obblighi di conservazione.

I dati manifestamente non utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se acquisiti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo.

L'accesso ai dati personali è limitato ai componenti dell'Ufficio Whistleblowing. Altri soggetti interni o esterni possono accedervi solo se autorizzati e per finalità strettamente connesse alla gestione della segnalazione.

6. Tempistiche di gestione delle segnalazioni

Il Comitato Whistleblowing deve dare riscontro al Segnalante secondo i seguenti termini:

- Entro **7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione, il soggetto ricevente conferma al Segnalante la presa in carico della segnalazione (avviso di ricevimento) e invita il Segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
- Entro **3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il soggetto ricevente comunica al Segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il termine di 3 mesi può essere esteso a **6 mesi** se ricorrono giustificate e motivate ragioni, che devono essere adeguatamente formalizzate nel fascicolo della Segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 (o 6) mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita il Segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7. Formazione

La Società stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione ai dipendenti in tema di Whistleblowing, garantendo la partecipazione di tutti i dipendenti.

La Società garantisce altresì una sessione di formazione a tutti i dipendenti entro 6 mesi dall'implementazione del sistema di gestione delle segnalazioni e della contestuale approvazione delle procedure adottate.

Rs Motorsport S.p.A.	Procedura Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023	Approvata il 28 luglio 2025
		Pag. 9 di 9

8. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

La Società ha adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001, che pertanto è stato aggiornato come segue

- il riferimento al canale di segnalazione interna adottato, indicato anche nella procedura whistleblower;
- il divieto di ritorsione, quale tutela nei confronti del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati dalla normativa, come precisato nella procedura whistleblower;
- il sistema disciplinare, prevedendo sanzioni nei confronti di coloro che violano la disciplina su Whistleblowing.

Il Comitato Whistleblowing, ovvero lo stesso Organismo di Vigilanza ("OdV") gestirà eventuali segnalazioni che hanno ad oggetto la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, dalla Legge 146/06 o dall'art. 12, L. n. 9/2013, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOGC e/o dei valori e delle regole comportamentali del Codice Etico aziendale adottato da RS Motorsport S.p.A., allegato al Modello 231, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e della onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione. L'OdV dovrà redigere il registro delle segnalazioni delle violazioni rilevanti ex D.lgs. 231/01 (Allegato 1), così da garantire la corretta tracciabilità e archiviazione della documentazione ricevuta.